



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 500 del 13/04/2021

Determina del Responsabile N. 41 del 13/04/2021

PROPOSTA N. 561 del 13/04/2021

OGGETTO: Comune di Ripatransone.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), in merito alla variante relativa alla zona di completamento "BBA08".

Class. 63VAS031

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ripatransone con nota prot. n. 1455 del 16.02.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 01.03.2021, con protocollo n. 4418, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018 relativa alla zona di completamento "BBA08";

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 13.04.2021, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con nota prot. n. 1455 del 16.02.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 01.03.2021 con protocollo n. 4418, il Comune di Ripatransone, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018 – zona di completamento "BBA08", allegando la seguente documentazione:

- Rapporto preliminare di screening semplificato e relativo modulo;
- All. 1 Elenco allegati;
- All. 2 Relazione tecnica di progetto;
- All. 3 Stato modificato;
- All. 4 Stato attuale;
- All. 5 Stato modificato;
- All. 6 Norme Tecniche di Attuazione;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 500 del 13/04/2021

- All. 7 Stato modificato – Elenco proprietà zona di sviluppo “BBA8/A” San Salvatore;
- All. 8 Stato modificato – Elenco proprietà zona di sviluppo “BBA8/B” San Salvatore;
- All. 9 Stato modificato – Schema di convenzione per la zona di sviluppo “BBA8/A” San Salvatore;
- All. 10 Stato modificato – Schema di convenzione per la zona di sviluppo “BBA8/B” San Salvatore;
- All. 11 Stato modificato – Particolari costruttivi opere di urbanizzazione;
- Verifica di compatibilità idraulica/Invarianza idraulica;
- Analisi geologico-sismica.

Con nota prot. n. 5173 del 09.03.2021 lo Scrivente Settore, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) la documentazione trasmessa dal Comune con la sopraccitata nota prot. n. 1455 del 16.02.2021.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- ARPAM;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- Settore III Infrastrutture e servizi a rete della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP S.p.A., con nota prot. n. 5065 del 18.03.2021, non rilevando alcun impatto significativo sull'ambiente, ha comunque comunicato quanto segue:

- *la variante in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguati alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine della proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (OTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al BUR Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

L'ARPAM, con nota prot. n. 9517 del 24.03.2021, ha ritenuto non necessario l'assoggettamento a VAS della variante di che trattasi.

L'ASUR Marche Area Vasta n. 5, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, l'AATO n. 5 Marche sud, il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale e il Settore III Infrastrutture e servizi a rete della scrivente Amministrazione non ha espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Nel vigente PRG adeguato al PPAR, a seguito di variante parziale approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 04.03.2002, l'area oggetto di variante ha destinazione urbanistica di

zona "B" di completamento "BA8" (art. 3 delle NTA), con allegata progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 15 comma 4 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.; con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, il Comune di Ripatransone ha adottato definitivamente una variante generale al vigente PRG adeguato al PPAR confermando la vigente destinazione urbanistica e rinominando l'area "BBA08".

La modifica proposta consiste essenzialmente nell'individuazione di due comparti autonomi di attuazione "BBA08/A" della superficie di mq 16.026 e "BBA08/B" della superficie di mq 4.803, entrambi dotati di progettazione urbanistica di dettaglio (art. 15, comma 4, LR n. 34/92 e ss.mm.ii.); nello specifico le variazioni apportate al vigente PRG e alla variante generale sopraccitata, consistono in:

- diminuzione della volumetria massima realizzabile da mc 19.655 a mc 16.236;
- modifica della viabilità interna ai due comparti;
- prolungamento del tracciato viario privato ubicato al confine est del comparto "BBA08/B";
- ridefinizione del perimetro dei lotti e delle aree destinate agli standard urbanistici;
- introduzione della destinazione verde privato.

Nello specifico la progettazione urbanistica di dettaglio del Comparto "BBA08/A" individua n. 5 lotti edificabili (lotto n. 1 mc 1.755, lotto n. 2 mc 846, lotto n. 3 mc 717, lotto n. 4 mc 627, lotto n. 5 mc 690) e due lotti con edifici esistenti (lotto A mc 2.649, lotto B mc 3.942); con riferimento alla dotazione di aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici è stato effettuato il relativo conteggio dal quale emerge quanto segue (All. 6 "Norme Tecniche di attuazione"):

- volume realizzabile mc 11.226;
- abitanti insediabili 94 (mc 11.226/120);
- standard minimi mq 1.974 (ab. 94 x mq 21);
- standard previsti mq 2.035 (verde pubblico mq 1.710, parcheggi pubblici mq 325) > mq 1.974.

La progettazione urbanistica di dettaglio del Comparto "BBA08/B" individua un lotto edificabile (lotto n. 6 mc 1.263) e due lotti con edifici esistenti (lotto C mc 2.052, lotto D mc 1.695); con riferimento alla dotazione di aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici è stato effettuato il relativo conteggio dal quale emerge quanto segue (All. 6 "Norme Tecniche di attuazione"):

- volume realizzabile mc 5.010;
- abitanti insediabili 42 (mc 5.010/120);
- standard minimi mq 882 (ab. 42 x mq 21);
- standard previsti mq 1.128 (verde pubblico mq 1.005, parcheggi pubblici mq 123) > mq 882.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona "B" di completamento;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili del PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;

- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Considerato che la variante prevede una diminuzione del carico urbanistico del vigente PRG si può ritenere che la stessa non influenzi altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono biodiversità, popolazione, suolo e sottosuolo, acqua, aria, cambiamenti climatici, patrimonio culturale, paesaggio, energia, rifiuti, agricoltura, trasporti.

Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata al paragrafo 4 del rapporto preliminare semplificato.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, in particolare al paragrafo 5 del rapporto preliminare semplificato, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante in argomento.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente PRG e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera

1. la variante dovrà conformarsi al parere espresso dalla CIIP (Soggetto Competente in materia Ambientale) con nota prot. n. 5065 del 18.03.2021, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. la variante dovrà conformarsi al parere espresso dalla CIIP (Soggetto Competente in materia Ambientale) con nota prot. n. 5065 del 18.03.2021, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web:

E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 13/04/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO